

(N. 3011)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 31 marzo 1953 (V. Stampato N. 3091)*

d'iniziativa del Deputato MORO Aldo

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 MARZO 1953

Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno di età del quinquennio della posizione di « fuori ruolo » per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per i professori universitari riassunti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, si applicano a partire dal 75° anno di età.

Art. 2.

Per i professori che per motivi politici, durante il ventennio anteriore al 1943, siano stati privati, in seguito a sospensione o a trasferimento di autorità, della possibilità di insegnare e di espletare comunque le loro funzioni, per un periodo di almeno cinque anni, i limiti di età sono prorogati al 75° anno e si applica per essi anche il disposto del precedente articolo 1.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.